

## TITOLO I

### Denominazione - Sede

**Art. 1** – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l'associazione senza finalità di lucro dilettantistica “*TANGOLOSI* associazione sportiva dilettantistica”, siglabile “*TANGOLOSI asd*” che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

Essa con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva aventi fra l'altro finalità assistenziali ai sensi della legge n.524 del 14/10/1974, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali; potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio direttivo.

## TITOLO II

### Scopo - Oggetto

**Art. 2** - L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, con particolare attenzione per l'attività della danza in generale e segnatamente per il Tango Argentino; essa si propone l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive inerenti l'attività del ballo e si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

**Art. 3** - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive e ricreative dilettantistiche, con particolare attenzione per l'attività del ballo;
- b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il

perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

f) Realizzare e pubblicare opuscoli, libri, volumi fotografici, filmati e altro materiale editoriale in proprio o affidandolo a editori terzi, in formato cartaceo e/o video, che promuova le attività della danza in generale e segnatamente per il Tango Argentino;

g) progettare, organizzare e gestire eventi, manifestazioni, mostre ed esposizioni sportive, ricreative, artistiche e culturali - in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati - dedicate alla valorizzazione dell'attività della danza e delle attività umane;

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- o allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- o effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- o esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- o svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

### TITOLO III

#### Soci

**Art. 4** - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

**Art. 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art. 6** - La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

Per esercitare il proprio diritto di voto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione.

**Art. 7** - I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata

annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **TITOLO IV**

### **Recesso - Esclusione**

**Art. 8** - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

**Art. 9** – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso entro 15 giorni dall'avvenuta deliberazione. L'esclusione diviene operativa con l'annotazione del provvedimento a libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

**Art. 10** - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell'art.9.

## **TITOLO V**

### **Patrimonio dell'associazione ed entrate**

**Art. 11** –

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti, donazioni, erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da servizi prestati nei confronti dei soci;

d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati da organismi internazionali, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;

e) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali per esempio, per servizi inerenti alle attività dell'Associazione prestate a soggetti esterni che richiedano l'intervento e la competenza di professionalità presenti nell'Associazione oppure dalla realizzazione di materiale editoriale, in formato cartaceo e/o video, che promuova le attività della danza in generale e segnatamente per il Tango Argentino;

f) fondi acquisiti presso gli associati, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme e dei limiti di legge pro-tempore vigenti.

### **Esercizio sociale**

**Art. 12** - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31/12/2012.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'Associazione**

**Art. 13** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori (facoltativo)

### **Assemblee**

**Art. 14** - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

**Art. 15** - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

**Art. 16** - L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

**Art. 17** - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno; per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti, mentre per lo scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole dei tre/quarti degli associati.

**Art. 18** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 19** - Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di TRE ad un massimo di CINQUE membri scelti sia fra gli associati che esternamente; tutti gli associati possono essere chiamati a far parte del consiglio direttivo, a condizione che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, tranne in occasione della sua costituzione, che posso essere eletti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite telegramma o fax da spedirsi almeno ventiquattrore prima della seduta.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

**Art. 20** - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata dal Consiglio. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

### **Presidente**

**Art. 21** - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea in occasione della sua costituzione, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

**Art. 22** – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

### **Collegio dei revisori**

**Art. 23** - L'assemblea delibera se eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti; esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

## **TITOLO VII**

### **Controversie tra gli associati**

**Art. 24** - Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di un altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in

caso si disaccordo, dal Presidente dell'associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

### **Scioglimento**

**Art. 25** - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

**Art. 26** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Norma finale**

**Art. 27** - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.